



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Roma, 2 Luglio 2012

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Alessandro Levanti, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 28 giugno 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MANCINI (Presidente della Società AC Cattolica), FRANCO TROMBETTA (Dirigente della Società ACD Torconca Cattolica), MICHELE IERVOLINO (Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), ONOFRIO ALBANO (Vice Presidente della Società SCD Città di Torre del Greco), Società AC CATTOLICA, ACD TORCONCA CATTOLICA e SCD CITTÀ DI TORRE DEL GRECO • (nota n. 4999/135 pf 11/12 GT/dl del 31.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23, CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 10 (dieci) oltre all'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per il Sig. Andrea Mancini;
- ammenda di € 300,00 (€ trecento/00) per la Società AC Cattolica Calcio Srl.

Accoglie il deferimento e irroga al Sig. Franco Trombetta l'inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Michele Iervolino l'inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Albano Onofrio l'inibizione per mesi 2 (due), alla Società ACD Torconca Cattolica l'ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), alla Società SCD Città di Torre del Greco l'ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00).

(462) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MATTIA ROMANELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD SC Gaetano Romanelli), CLAUDIO TREZZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD GR Valdiano), Società ASD SC GAETANO ROMANELLI e ASD GR VALDIANO • (nota n. 7364/119 pf 11/12 GR/mg del 19.4.2012).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Romanelli Mattia, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD SC Gaetano Romanelli, la inibizione di mesi 3 (tre);

- b) al Sig. Trezza Claudio, Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD GR Valdiano, la inibizione di mesi 3 (tre);
- c) alla Società ASD SC Gaetano Romanelli l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00);
- d) alla Società ASD GR Valdiano l'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00).

(94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MARIA ALESSANDRO GIAMMORCARO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa Football Club ASD), Società NISSA FOOTBALL • (nota n. 1147/1637 pf 10-11/SS/fc del 31.8.2011).

la Commissione disciplinare accoglie il deferimento ed applica al Sig. Giammorcaro Giuseppe Maria Alessandro la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Nissa Football Club ASD quella dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(274) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE CIACCIA (all'epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AS Atletico Roma FC Srl), VINCENZO GUGLIELMELLI (Calciatore all'epoca dei fatti tesserato per Società AS Atletico Roma FC Srl, attualmente tesserato per la Società FC Monte San Biagio), Società AS ATLETICO ROMA FC Srl • (nota n. 4266/928 pf 10-11 AM/ma del 4.1.2012).

La Commissione disciplinare nazionale rimette gli atti alla Procura federale per la corretta individuazione degli indirizzi dei deferiti.

(398) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NANDO FERRETTI (Collaboratore del Dipartimento Interregionale FIGC nonché socio della Società ASD Camerino Calcio), DOMENICO QUADRAROLI (Presidente della Società ASD Camerino Calcio), Società ASD CAMERINO CALCIO • (nota n. 5953/497 pf 11-12 AM/ma del 5.3.2012).

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 100 (cento) per il Sig. Nando Ferretti;
 - inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Domenico Quadraroli;
 - ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società ASD Camerino Calcio;
- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (già Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl), SALVATORE DI SOMMA (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL'ANESE (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota n. 5695/879 pf 09-10 SP/blp del 23.2.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 55 (cinquantacinque) per il Sig. Bruno Dall'Anese;
- inibizione di giorni 28 (ventotto) per il Sig. Salvatore Di Somma.

Accoglie il deferimento ed infligge a Setten Ettore la sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione.

(116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO SPADONI (Direttore Generale della Società US Sambenedettese 2009), MAURIZIO VECCHIOLA

(Presidente della Società ASD Montegrano Calcio 1965), FABIO MASSIMO CONTI (Direttore Sportivo della Società ASD Montegrano Calcio 1965), MARCO MONGARDINI (Presidente della Società ASD Arquata FC), Società US SAMBENEDETTESI 2009, ASD MONTEGRANARO CALCIO 1965 e ASD ARQUATA FC • (nota n. 1729/1557 pf 10-11 SS/fc del 26.9.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Maurizio Vecchiola;
- inibizione di giorni 54 (cinquantaquattro) per il Sig. Fabio Massimo Conti;
- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Marco Mongardini;
- ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) per la Società ASD Montegrano Calcio 1965;
- ammenda di € 223,00 (€ duecentoventitre/00) per la Società ASD Arquata FC.

In accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Spadoni, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società US Sambenedettese 2009, l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARINELLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex), DEREK SCHIAVONE e VITO MORRA (all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, attualmente tesserati per la Società ASD Apricena), ANTONIO BUONAVITA (all'epoca dei fatti collaboratore senza essere tesserato della Società Cerignola Ofantina Lex), Società AS TORREMAGGIORE CALCIO e CERIGNOLA OFANTINA LEX • (nota n. 3010/57 pf 11-12/GR/mg del 15.11.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Vincenzo Marinelli, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro);
- per il Sig. Derek Schiavone, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Vito Morra, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali;
- per il Sig. Antonio Buonavita, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società Cerignola Ofantina Lex, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00).

Accoglie il deferimento e irroga alla AS Torremaggiore Calcio l'ammenda di € 100,00 (€ cento/00).